



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

D e t e r m i n a z i o n e C o m m i s s a r i a l e

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
1306	000	COM	11	0035	17 OTTOBRE 2011

O G G E T T O :

REGOLAMENTO INTERNO IN APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE N. 40 DEL 18.1.2008 "MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'ART.48-BIS DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 602, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI".

I L C O M M I S S A R I O

Visto l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di adempimenti che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica effettuano prima di eseguire pagamenti di qualsiasi natura, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 48-bis, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del predetto articolo 48-bis;

Visti inoltre:

- l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare;
- l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la ricognizione degli enti ricompresi nella nozione di pubblica amministrazione;
- l'articolo 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che dispone che le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate che le esercita mediante la Riscossione S.p.A., ora Equitalia S.p.A.;

Segue determinazione n. 1306/000/COM/11/0035 del 17 ottobre 2011

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- il Decreto Ministeriale del 18 gennaio 2008, n. 40 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2008, n. 63) con il quale il Ministero dell'Economia e delle finanze ha emanato le nuove modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Rilevato che Equitalia Servizi S.p.A., società controllata da Equitalia S.p.A., gestisce le attività informatiche condivise tra gli agenti della riscossione;

Considerato che:

- per «soggetti pubblici» eroganti i pagamenti debbano intendersi le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le società a totale partecipazione pubblica;
- per «inadempimento» s'intende il mancato assolvimento da parte del beneficiario, nel termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai sensi degli articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, attuato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 3 settembre 1999, n. 321;

Dato atto che la Ragioneria Generale dello Stato, stante le numerose difficoltà interpretative e di applicazione della norma, ha emanato la circolare n. 22 del 29/07/2008 con la quale si forniscono molte precisazioni e chiarimenti anche di natura interpretativa, quali:

- la soglia dei diecimila euro deve ritenersi al lordo dell'IVA e al netto delle eventuali ritenute effettuate;
- il controllo va effettuato se il pagamento all'estero è in capo ad un creditore in possesso di un codice fiscale in Italia;
- il controllo è in capo all'impresa mandataria e nei riguardi delle imprese mandanti;
- effettuare il controllo sui singoli emolumenti stipendiali che evidenziano sul netto del cedolino un importo superiore ai diecimila euro.

Rilevato che la successiva circolare n. 29 del 8/10/2009 della Ragioneria Generale dello Stato ha ulteriormente disciplinato l'ambito di applicazione dei controlli sui pagamenti di importo superiore a 10.000 euro con particolare riguardo alle seguenti casistiche:

- pagamento concomitante di più fatture;
- comportamento da tenere nella verifica di inadempimento per i raggruppamenti temporanei di imprese;
- comportamento da tenere nel caso di contratto di leasing e mutuo;
- rapporto fra l'articolo 48 bis e l'articolo 72 bis del D.P.R. 602/73;
- comportamento da tenere nel caso di cessione di credito;
- comportamento da tenere nel caso di errata attivazione dell'articolo 48-bis;
- trattamento di fine rapporto;

Rilevato, inoltre, che la recente circolare n. 27 del 23/09/2011 della Ragioneria Centrale dello Stato è intervenuta in merito al comportamento da tenere nei seguenti casi:

- pagamenti di somme in base a sentenza;
- somme assegnate dal giudice dell'esecuzione;

Segue determinazione n. 1306/000/COM/11/0035 del 17 ottobre 2011

- incentivi e finanziamenti alle imprese;
- nonché, per quanto attiene alle verifiche degli organi deputati al controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, nel caso di individuazione di irregolarità;

Preso atto che a seguito delle nuove istruzioni e precisazioni contenute nelle circolari sopracitate si ritiene opportuno, ai fini di dar seguito ai principi di economicità ed efficacia, del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo e del giusto procedimento e non ultima ai fini del possesso di idonea documentazione giustificativa, di ricomprendere nell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 qualsiasi pagamento, ad esclusione delle seguenti fattispecie:

1. rimborso di mutui e prestiti;
2. pagamenti disposti a favore delle Amministrazioni Pubbliche ricomprese nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005);
3. versamento somme trattenute a diverso titolo;
4. versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali;
5. rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona;
6. corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona;
7. pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o missioni di peacekeeping;
8. pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;
9. pagamenti a titolo di assegno alimentare;
10. sussidi e provvidenze per maternità, per malattie e per sostentamento;
11. indennità per inabilità temporanea al lavoro;

Si propone adottare, per tutte le tipologie di pagamento non ricomprese nel comma precedente, la seguente Procedura di verifica:

1. I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.
2. Equitalia Servizi S.p.A. controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta.

Effetti della verifica:

1. Se Equitalia Servizi S.p.A. risponde alla richiesta di cui alla procedura di verifica comunicando che non risulta un inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.
2. Se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi del citato articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
3. Nel caso previsto dal comma precedente la comunicazione contiene l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti.

Con la stessa comunicazione, Equitalia Servizi S.p.A. preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Segue determinazione n. 1306/000/COM/11/0035 del 17 ottobre 2011

4. Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione. Qualora il pagamento sia relativo ai crediti di cui all'articolo 545, terzo comma, del codice di procedura civile, il soggetto pubblico sospende il pagamento nei limiti previsti dal quarto comma del medesimo articolo 545 e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
5. Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario.
6. Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

Trattamento e sicurezza dei dati

1. Il trattamento dei dati e' riservato esclusivamente agli operatori abilitati, quali soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Titolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo, sono i soggetti pubblici. Gli agenti della riscossione restano altresì titolari del trattamento dei dati inerenti agli inadempimenti. Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003, è Equitalia Servizi S.p.A. Il trattamento e' ammesso esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 48-bis comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dal decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. La sicurezza nello scambio dei dati è garantita dall'utilizzo del protocollo crittografico SSL
3. Ogni verifica effettuata e' identificata da una stringa alfanumerica composta da anno e progressivo univoco fornita automaticamente dal sistema informativo, nonché dal numero identificativo del pagamento da effettuare fornito dall'operatore.
Tale stringa, che non riporta i dati inerenti il contenuto della verifica, viene conservata da Equitalia Servizi S.p.A. secondo le norme di sicurezza prescritte dal titolo V del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per un periodo di due anni.
4. Equitalia Servizi S.p.A. si impegna a verificare periodicamente che non vi siano stati accessi non autorizzati all'elenco delle verifiche.

Su conforme proposta del Responsabile S.O.C. Gestione Economica e Finanziaria (Dott. Fabio AIMAR);

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario (ex art. 3, comma 7, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);

D E T E R M I N A

- di adottare per tutte le tipologie di pagamento non ricomprese nelle 11 fattispecie escluse di cui al seguente punto 2) la seguente Procedura di verifica:
 1. I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.

Segue determinazione n. 1306/000/COM/11/0035 del 17 ottobre 2011

2. Equitalia Servizi S.p.A. controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta.

Effetti della verifica:

1. Se Equitalia Servizi S.p.A. risponde alla richiesta di cui alla procedura di verifica comunicando che non risulta un inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.
2. Se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi del citato articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
3. Nel caso previsto dal comma precedente la comunicazione contiene l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti.

Con la stessa comunicazione, Equitalia Servizi S.p.A. preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

4. Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione. Qualora il pagamento sia relativo ai crediti di cui all'articolo 545, terzo comma, del codice di procedura civile, il soggetto pubblico sospende il pagamento nei limiti previsti dal quarto comma del medesimo articolo 545 e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
5. Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario.
6. Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

Trattamento e sicurezza dei dati

1. Il trattamento dei dati è riservato esclusivamente agli operatori abilitati, quali soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Titolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo, sono i soggetti pubblici. Gli agenti della riscossione restano altresì titolari del trattamento dei dati inerenti agli inadempimenti. Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003, è Equitalia Servizi S.p.A. Il trattamento è ammesso esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 48-bis comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dal decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. La sicurezza nello scambio dei dati è garantita dall'utilizzo del protocollo crittografico SSL.
3. Ogni verifica effettuata è identificata da una stringa alfanumerica composta da anno e progressivo univoco fornita automaticamente dal sistema informativo, nonché dal numero

Segue determinazione n. 1306/000/COM/11/0035 del 17 ottobre 2011

identificativo del pagamento da effettuare fornito dall'operatore.

Tale stringa, che non riporta i dati inerenti il contenuto della verifica, viene conservata da Equitalia Servizi S.p.A. secondo le norme di sicurezza prescritte dal titolo V del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per un periodo di due anni.

4. Equitalia Servizi S.p.A. si impegna a verificare periodicamente che non vi siano stati accessi non autorizzati all'elenco delle verifiche.
- di prendere atto che a seguito delle precisazioni contenute nelle circolari sopraccitate si ritiene opportuno, ai fini di dar seguito ai principi di economicità ed efficacia, del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo e del giusto procedimento e non ultima ai fini del possesso di idonea documentazione giustificativa, di ricomprendere nell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 qualsiasi pagamento, ad esclusione delle seguenti fattispecie:
1. rimborso di mutui e prestiti;
 2. pagamenti disposti a favore delle Amministrazioni Pubbliche ricomprese nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005);
 3. versamento somme trattenute a diverso titolo;
 4. versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali;
 5. rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona;
 6. corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona;
 7. pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o missioni di peacekeeping;
 8. pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;
 9. pagamenti a titolo di assegno alimentare;
 10. sussidi e provvidenze per maternità, per malattie e per sostentamento;
 11. indennità per inabilità temporanea al lavoro;
- di dare atto che la Ragioneria Generale dello Stato, stante le numerose difficoltà interpretative e di applicazione della norma, ha emanato la circolare n. 22 del 29/07/2008 con la quale si forniscono molte precisazioni e chiarimenti anche di natura interpretativa, fra i quali:
- la soglia dei diecimila euro deve ritenersi al lordo dell'IVA e al netto delle eventuali ritenute effettuate;
 - il controllo va effettuato se il pagamento all'estero è in capo ad un creditore in possesso di un codice fiscale in Italia;
 - il controllo è in capo all'impresa mandataria e nei riguardi delle imprese mandanti;
 - effettuare il controllo sui singoli emolumenti stipendiali che evidenziano sul netto del cedolino un importo superiore ai diecimila euro;
- di dare atto che la successiva circolare n. 29 del 8/10/2009 della Ragioneria Generale dello Stato ha ulteriormente disciplinato l'ambito di applicazione dei controlli sui pagamenti di importo superiore a 10.000 euro con particolare riguardo alle seguenti casistiche:
- pagamento concomitante di più fatture;
 - comportamento da tenere nella verifica di inadempimento per i raggruppamenti temporanei di imprese;
 - comportamento da tenere nel caso di contratto di leasing e mutuo;
 - rapporto fra l'articolo 48-bis e l'articolo 72 bis del DPR 602/73;

Segue determinazione n. 1306/000/COM/11/0035 del 17 ottobre 2011

- comportamento da tenere nel caso di cessione di credito;
 - comportamento da tenere nel caso di errata attivazione dell'articolo 48-bis;
 - trattamento di fine rapporto;
- di dare atto inoltre che la recente circolare n. 27 del 23/09/2011 della Ragioneria Centrale dello Stato è intervenuta in merito al comportamento da tenere nei seguenti casi:
- pagamenti di somme in base a sentenza;
 - somme assegnate dal giudice dell'esecuzione;
 - incentivi e finanziamenti alle imprese;
- nonché, per quanto attiene alle verifiche degli organi deputati al controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, nel caso di individuazione di irregolarità.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO
Giovanni MONCHIERO
F.TO MONCHIERO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gianni BONELLI
F.TO BONELLI

IL DIRETTORE SANITARIO
Francesco MORABITO
F.TO MORABITO

Sottoscrizione del proponente:

IL RESPONSABILE S.O.C.
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Fabio AIMAR
F.TO AIMAR

Archivio: I.3.3

TR/sg

Segue determinazione n. 1306/000/COM/11/0035 del 17 ottobre 2011

<p>Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza <input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione <input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al Collegio Sindacale Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: Prot. n. _____ del _____</p> <p>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____ IL FUNZIONARIO INCARICATO _____</p> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo dell'A.S.L. CN2, il _____ per quindici giorni consecutivi IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO</p>
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini <input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il 17 OTTOBRE 2011</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)</p>
IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO	